



Ai gentili clienti
Loro sedi

Le modalità di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

Premessa

Coloro che intendono partecipare alla **procedura di liquidazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione** (anche attraverso i numerosi benefici accordati dalla legge per agevolare nella maggior misura possibile la liquidazione delle masse di debiti accumulate dalle PA) **devono seguire uno specifico iter che prevede:**

- la **certificazione del credito nei confronti della pubblica amministrazione;**
- **l'utilizzo della certificazione per ottenere il pagamento, la cessione o la compensazione delle somme.**

Sull'argomento si segnalano numerosi interventi legislativi, da una parte volti a destinare anticipazioni al pagamento dei debiti nei confronti dei privati per forniture e prestazioni di servizi, e dall'altra volti ad individuare altri canali di "smobilitazione" dei crediti, quali la cessione del credito ad intermediari finanziari e la compensazione con somme iscritte a ruolo o dovute a seguito dell'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso.

Con la presente trattazione illustriamo le modalità con cui un privato creditore della PA può procedere alla liquidazione del credito.

La certificazione dei crediti

Come anticipato in premessa, **i privati titolari di un credito nei confronti della PA per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali devono procedere alla**

certificazione del proprio credito tramite l'apposito portale PCC (piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti).

A tal proposito, il DL n. 66/2014 ha **ricompreso tra i soggetti debitori tutte le amministrazioni dello Stato, ovvero:**

- **amministrazioni statali, centrali e periferiche, comprese scuole, istituzioni educative e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;**
- **Regioni e Province autonome;**
- **enti locali** (fatta eccezione per quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione mafiosa);
- **enti del servizio sanitario nazionale;**
- **enti pubblici nazionali;**
- **CCIAA e loro associazioni;**
- **altre pubbliche amministrazioni**, quali aziende ed amministrazioni dello Stato, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali.

La richiesta di certificazione dei crediti **va presentata dall'interessato tramite la specifica procedura "PCC"** (Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti) **accessibile dal sito internet del MEF <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.**

Come evidenziato dal **MEF** con la **Circolare n. 21/2014** *"le funzionalità del sistema PCC, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti ... saranno integrate con nuovi moduli applicativi ... In particolare, l'utilizzo regolare del sistema PCC da parte dei soggetti interessati permetterà di **tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali** per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico".*

Le nuove funzionalità della Piattaforma consentiranno a regime, tra l'altro:

- ai **creditori di verificare online lo stato dei crediti vantato nei confronti di ciascun debitore;**
- **alla P.A. di controllare lo stato dei debiti distinti per scadenza e creditore.**

Il primo passo: l'accreditamento alla piattaforma

Coloro che sono **titolari di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione devono accreditarsi presso la piattaforma PCC inserendo i propri dati e la propria PEC**. Al riguardo si deve segnalare una **differenza tra l'accreditamento di società ed imprese individuali rispetto alle persone fisiche**. In particolare:

- le **imprese individuali** e le **società** possono **procedere direttamente tramite il titolare od un suo delegato;**

- le **persone fisiche devono preventivamente recarsi per il riconoscimento alla pubblica amministrazione debitrice**. Le credenziali da questa fornite **permetteranno di ottenere l'accreditamento alla piattaforma**.

Il secondo passo: la presentazione dell'istanza

Una volta ottenuto l'accreditamento, il soggetto interessato **procede alla compilazione e all'invio di un modulo con le informazioni relative al creditore inserite in fase di registrazione**, completandolo con **l'indicazione della pubblica amministrazione nei confronti della quale vanta il credito e del dettaglio delle fatture emesse che hanno originato il credito stesso**.

Le pubbliche amministrazioni, **dopo una fase di verifica, possono certificare al creditore tramite PEC che:**

- il **credito è certo ed esigibile;**
- è **insussistente o inesigibile.**

Il terzo passo: l'utilizzo della certificazione

Una volta presentata l'istanza tramite la piattaforma PCC, al creditore si presentano **tre opzioni** per liquidare il proprio credito: **attendere il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, cederlo totalmente o parzialmente ad un intermediario finanziario oppure utilizzarlo in compensazione di somme iscritte a ruolo, o di somme che emergono dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso**.

Nel dettaglio:

- nel caso di **attesa del pagamento da parte della PA**, il creditore dovrà **attendere il termine previsto dalla stessa certificazione;**
- nel caso di **cessione del credito**, il creditore dovrà **rivolgersi ad un intermediario finanziario o ad una banca per ottenere la cessione del credito, sia totale che parziale;**
- nel caso di **utilizzo in compensazione**, invece, il creditore può **compensare cartelle di pagamento** notificate entro lo scorso 30.09.2013 dovute a titolo di tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi INAIL ed altre entrate spettanti alla PA che ha rilasciato la certificazione (nonché oneri accessori e aggi di riscossione);

OSSERVA

In riferimento alla cessione dei crediti si segnala che l'articolo 37 del DL n. 66/2014 ha previsto che **i debiti delle pubbliche amministrazioni siano assistiti da garanzia dello Stato se già certificati alla data del 24.04.2014, o non ancora certificati a tale data se vien presentata istanza di certificazione entro il 31.08.2014.**

La **cessione pro soluto assistita dalla garanzia dello Stato comporta l'applicazione di una vantaggiosa percentuale di sconto determinata nella misura del 1,9%** l'anno per i crediti ceduti d'ammontare fino a 50.000 euro, e **del 1,6%** per i crediti di ammontare superiore a 50.000 euro.

- sempre nell'ipotesi di utilizzo in compensazione, **il creditore può compensare le somme dovute sulla base dell'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso**: nel caso (ad esempio) di adesione ai processi verbali di constatazione, di accertamento con adesione, **le somme definite con il fisco potranno essere compensate con le somme dei crediti certificati nei confronti della PA spettanti al contribuente.**

Mancato pagamento entro il termine - conseguenze

La **circolare n. 23/RGS della Ragioneria generale dello Stato** fornisce indicazioni operative sulle procedure di recupero presso gli enti, **i cui debiti commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori, in caso di mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione.**

All'atto della ricezione della comunicazione da parte degli agenti della riscossione, si devono **attivare le procedure di recupero, con modalità distinte a seconda della tipologia di ente nei confronti del quale lo stesso dovrà essere effettuato:**

- **Regioni e province autonome, comuni e province.** Il recupero nei confronti di questa **tipologia di enti è effettuato dall'Agenzia delle Entrate**, a valere sulle entrate spettanti ai medesimi in sede di ripartizione delle somme riscosse ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, oppure tramite il modello F24 enti pubblici. Il recupero avviene:

- ✓ per i **comuni e le province**: sulle entrate a questi spettanti a qualsiasi titolo;
- ✓ per le **regioni e le province autonome**: a valere sull'IRAP, con imputazione dell'importo trattenuto (in via amministrativa, all'atto della gestione e della consuntivazione delle somme spettanti alle regioni) alla quota di tale tributo non destinata al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (ex fondo perequativo e, ove presenti, manovre fiscali regionali).

Qualora sia **impossibile procedere al recupero, anche parziale, con tali modalità, l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, mettendo in copia conoscenza l'agente della riscossione;**

- **Enti diversi.** I Ministeri dell'Economia e delle finanze e dell'Interno, per gli enti di rispettiva competenza, **effettuano, ove possibile, il recupero a valere sulle somme dovute agli stessi a qualsiasi titolo.** Con riferimento agli **enti debitori che ricevono somme da altri ministeri, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a dare comunicazione a tali dicasteri dell'importo da trattenere ai fini del recupero e del relativo versamento**

agli agenti della riscossione. In caso di impossibilità di effettuare, anche parzialmente, il recupero, **il ministero competente, ai fini dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva per il debito residuo, ne dà notizia dagli agenti della riscossione, a mezzo PEC.**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede alla comunicazione alle amministrazioni delle somme da versare agli agenti della riscossione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti